

NOTA SU Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 II CORRETTIVO

PARTE SECONDA – VIA, VAS E IPPC –

Il provvedimento (come anticipato con nostro avviso del 5 dicembre scorso, p.61181CE) prevede la **totale riscrittura** delle norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) contenute nel D.Lgs. 152/2006 anche al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

Le principali novità previste dal decreto legislativo di riscrittura riguardano:

- la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena **autonomia**;
- un più **netto confine** tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo, al contempo, una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrasie tra Stato e Regioni;
- una **revisione degli allegati delle opere soggette al campo di applicazione della VIA**, anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia europea che, nel novembre 2006, ha ritenuto le disposizioni nazionali non conformi con quelle comunitarie ed ha condannato l'Italia per aver escluso gli impianti in procedura semplificata dalle procedure di VIA.

Pertanto, relativamente alla PARTE SECONDA (VIA, VAS e IPPC) del D.Lgs. 152/06, il legislatore ha operato un'intera revisione delle norme, sostituendo tutto l'articolo e i relativi allegati con un provvedimento nuovo che ha, sostanzialmente:

- **chiarito le Autorità competenti a svolgere la Valutazione d'Impatto Ambientale** e la Valutazione Ambientale Strategica riportando le opere ricadenti nel campo di applicazione della norma in distinti specifici allegati (nel precedente testo si faceva riferimento all'Autorità che rilasciava l'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio). Non ci sono più, pertanto, come nel precedente testo, differenti norme che disciplinano la competenza statale e quelle che regolano la competenza regionale. Al riguardo le previsioni normative sono le stesse, salvo specifiche previsioni per opere di competenza statale;
- mantenuto i riferimenti con la disciplina IPPC solo per il necessario processo di **coordinamento tra le due procedure (VIA-IPPC)**, essendo la Direttiva sul rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale (Dir. 96/61/CE) già recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. n. 59/05;
- **cassato il silenzio-rigetto in caso di inadempienza dell'Organo competente** e mantenuto l'esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri che provvede entro 60 giorni previa diffida dell'Organo competente;
- previsto che i progetti che hanno ottenuto una **pronuncia positiva di VIA siano realizzati entro 5 anni** dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità e che in caso contrario la pronuncia deve essere reiterata;
- innalzato a **60 giorni il termine per la presentazione di osservazioni** da parte dei soggetti interessati (prima era di 45 giorni);

- **mantenuto il superamento del DPCM 377/88** che disciplinava la VIA statale per alcune tipologie impiantistiche che gestivano rifiuti (impianti di eliminazione dei rifiuti tossico nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra). Tale provvedimento ha addirittura previsto la totale abrogazione del citato DPCM che, nella precedente versione del D.Lgs. n. 152/06, veniva abrogato solo limitatamente alle disposizioni sui rifiuti;
- modificato le tipologie progettuali di gestione di rifiuti che ricadono nel campo di applicazione rispetto al D.Lgs. n. 152/06 (che, peraltro, aveva pedissequamente ripreso gli allegati del DPCM 3 settembre 1999).

Entrando, seppur sinteticamente, nel merito dell'articolato il legislatore specifica che sono soggetti alla competenza statale i progetti elencati nell'Allegato II mentre quelli soggetti alla competenza regionale (e gli **impianti di gestione di rifiuti** che rientrano nel campo di applicazione del dettato normativo sono **tutti ricompresi nella competenza regionale**) sono riportati negli allegati III e IV a seconda che su di essi si debba esplicitare obbligatoriamente la valutazione di compatibilità ambientale (All. III) o effettuare una verifica di assoggettabilità (All. IV) e, cioè, valutare se il progetto può avere un impatto significativo sull'ambiente e, quindi, necessita di essere sottoposto a VIA.

Viene assicurato dal provvedimento in oggetto il coordinamento con le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale e viene stabilito che in caso di impianti che ricadano nel campo di applicazione di entrambe le procedure ci sia coordinamento tra le stesse e unicità di consultazione del pubblico per le due procedure.

Gli artt. 19 e seguenti disciplinano la presentazione, i contenuti, le misure di pubblicità e le tempistiche e modalità di rilascio del provvedimento di VIA. In particolare vale la pena evidenziare che la valutazione d'impatto ambientale comprende:

- **lo svolgimento per la verifica di assoggettabilità** (denominata precedentemente nel D.Lgs. n. 152/06 "procedura di verifica preventiva") per i progetti che sono indicati nell'allegato II e non sono utilizzati per più di due anni (in quanto sugli altri dello stesso allegato II la Via è obbligatoria ed è di competenza statale) nonché per i progetti dell'allegato IV. Il proponente trasmette all'Autorità competente il progetto preliminare e ne dà sintetico avviso (sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale e sul Bollettino regionale per quelli di competenza delle Regioni) indicando l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto. Entro i successivi 45 giorni chiunque abbia interesse può far pervenire osservazioni e nei successivi 45 giorni sulla base degli elementi dell'allegato V e dei risultati della eventuale consultazione, l'Organo competente si esprime sull'assoggettabilità o meno del progetto e ne dà pubblicazione sui medesimi canali d'informazione di cui sopra e sul proprio sito web;
- **la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale:** il proponente ha facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente (precedentemente denominata dal D.Lgs. n. 152/06 "fase preliminare") al fine di definire la portata delle informazioni da includere nel progetto, il livello di dettaglio e le metodologie da adottare e tale fase si conclude entro 60 giorni;
- **la presentazione e la pubblicazione del progetto** che contiene almeno le informazioni indicate al comma 3 dell'articolo 22 (descrizione caratteristiche, localizzazione, dimensioni, misure previste per il monitoraggio etc.) nonché l'elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze e nulla osta. Dalla data di presentazione decorrono i termini per la consultazione con il pubblico, per la valutazione e la decisione;
- **lo svolgimento delle consultazioni e la valutazione dello studio.** Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto. Al riguardo l'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante inchiesta pubblica e il successivo provvedimento di VIA deve tener conto delle osservazioni pervenute. Il proponente può anche essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con coloro che hanno presentato osservazioni ed il relativo verbale è acquisito ai fini del provvedimento di VIA. Qualora il proponente intenda modificare gli elaborati presentati sulla base delle osservazioni ne fa richiesta all'Autorità competente nei 30 giorni successivi alla scadenza dei 60 previsti per la consultazione del pubblico e indica il tempo, non superiore a 120 giorni (60 + 60 se richiesto dal proponente) che gli è necessario per presentare le suddette integrazioni/modificazioni. In tal caso l'autorità competente esprime il provvedimento di VIA

entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Le attività tecnico-istruttorie sono svolte dall'autorità competente;

- **la decisione e l'informazione sulla decisione. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA nei 150 giorni successivi alla presentazione dell'istanza**. L'inutile decorso di tale termine implica l'esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri che provvede entro 60 giorni previa diffida all'organo competente ad adempiere nei successivi 20 giorni. Nel caso di progetti di competenza regionale (e, quindi, per tutti i progetti di impianti di gestione dei rifiuti) si applicano tali disposizioni fino all'entrata in vigore delle apposite disposizioni regionali. Il provvedimento di VIA sostituisce tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la realizzazione e l'esercizio di un'opera inclusa l'AIA se l'impianto ricade anche nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 59/05. Al riguardo il legislatore ha previsto che i progetti devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, altrimenti la procedura deve essere reiterata. Il provvedimento deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino regionale, per i progetti di rispettiva competenza, nonché sul sito web dell'autorità competente;
- **il monitoraggio**. Il monitoraggio prevede che il provvedimento contenga l'indicazione delle attività di controllo e monitoraggio per verificare la corrispondenza alle prescrizioni contenute nel provvedimento. Per le attività di controllo l'autorità competente può avvalersi anche del sistema delle Agenzie.

Gli articoli successivi della Parte Seconda disciplinano gli impatti ambientali interregionali e le norme transitorie che prevedono l'emanazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto di modifica del D.Lgs. n. 152/06, di un decreto ministeriale (Ambiente di concerto con Sviluppo economico e Finanze) per definire le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'Autorità competente per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal decreto.

Per quanto concerne le ultime disposizioni, sinteticamente segnaliamo che:

- le modifiche agli allegati alla Parte Seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi su proposta del Ministro dell'Ambiente, previo parere della Conferenza permanente Stato-regioni;
- le regioni devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore (quindi entro il **13 febbraio 2009**), trascorso tale termine trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto e quelle regionali ove compatibili;
- le procedure di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto sono concluse sulla base delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- sono abrogati numerosi provvedimenti tra cui si segnalano:
 - o art. 6 della L.349/86
 - o DPCM 377/88
 - o DPR 12 aprile 1996
 - o DPCM 3 settembre 1999
 - o allegati da I a V della parte II del D.Lgs. n. 152/06

La parte Seconda si conclude con alcune rettifiche al D.Lgs. n. 59/05 in materia di rilascio dell'AIA al fine di armonizzarlo alle disposizioni del presente decreto.

Alcune considerazioni specifiche meritano gli allegati contenenti i progetti ricadenti nel campo di applicazione della VIA. Nel precisare che in allegato alla presente nota riproponiamo i progetti sui quali, rispettivamente, deve essere **obbligatoriamente (all. 1) effettuata la VIA da parte dell'Autorità competente** (Regione in quanto ricordiamo che nessuna tipologia impiantistica di gestione dei rifiuti rientra nella competenza statale) e quelli sui quali viene effettuata una **verifica di assoggettabilità da parte della stessa Autorità competente (all. 2)**, segnaliamo che vi è stata una modifica delle stesse tipologie progettuali rispetto a quelle precedentemente ricadenti nel campo di applicazione della valutazione e previste dal D.Lgs. n. 152/06.

In particolare, per quanto riguarda i progetti di opere su cui la VIA è obbligatoria, è stata operata dal legislatore una riduzione delle tipologie di smaltimento sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06) prima soggette a VIA e una ancora più considerevole riduzione

delle tipologie progettuali inerenti le attività di recupero (rifiuti pericolosi e non pericolosi) soggette a VIA, per quanto a tale riguardo ricordiamo, come anticipato in premessa, che è stata operata una estensione a tutti gli impianti di recupero di rifiuti operanti in procedura semplificata.

Ciò in quanto, nel novembre 2006, la Corte europea di giustizia ha ritenuto le norme prima contenute nel D.Lgs. n. 152/06 (e ancor prima nei precedenti provvedimenti che legiferavano sulla materia) non conformi alle disposizioni comunitarie, condannando l'Italia per avere escluso gli impianti in procedura semplificata dalle procedure VIA (causa C 486/CE). Per sanare questa situazione, il Governo, con il DPCM 7 marzo 2007, ha modificato le norme contestate. Il DPCM è stato pubblicato sulla G.U. n. 113 del 17 maggio 2007 ed è entrato in vigore il giorno successivo. A partire da tale data, la procedura VIA è divenuta obbligatoria, ricorrendone le condizioni, per tutti gli impianti precedentemente esclusi ai sensi delle norme sopra richiamate.

La certezza del diritto, tuttavia, fino all'entrata in vigore del Decreto correttivo in oggetto risultava confusa in quanto il 31 luglio 2007 era entrata in vigore la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, relativa alla nuova disciplina per VIA, VAS e IPPC (entrata in vigore slittata prevista dal D.L. n. 300/2006, convertito in legge con la L. n. 17/2007): questo provvedimento, varato il 3 aprile 2006 e quindi prima della sentenza della Corte di giustizia, da una parte abrogava il DPCM 3 settembre 1999 che, nel testo novellato dal DPCM 7 marzo 2007, non conteneva più le norme che escludevano gli impianti in procedura semplificata dalla procedura VIA, dall'altra ne ripropone le disposizioni originali (allegato III, elenco A) con conseguente ripristino delle esclusioni contestate dalla Corte di Giustizia.

Il provvedimento in oggetto ha restituito chiarezza all'applicazione della VIA sulle fattispecie in oggetto accogliendo le osservazioni di Bruxelles nel senso che ha reintrodotta l'obbligo di VIA per gli impianti di recupero in procedura semplificata.

PARTE TERZA

- ACQUE -

DEFINIZIONE DI SCARICO (art. 74, lett. ff))

Il nuovo testo ritorna sulla definizione di scarico, inserendo nuovamente il Comma 2 (at.74 - definizioni): Nel modificare la definizione della lett. ff) sullo scarico, si ritorna al requisito della convogliabilità diretta in un corpo recettore (*"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore"*) già presente nel D.Lgs 152/99 sulle acque. Il collettamento ritorna quindi ad essere l'elemento discriminante tra lo scarico, non vincolato dalla norma sui rifiuti, e il rifiuto liquido.

FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE (art. 127)

Per quanto riguarda i fanghi dal trattamento delle acque reflue, il nuovo disposto introduce una nuova formulazione al comma 1 (*"e alla fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione"*) sottolinea l'esclusione, dal campo di applicazione dei rifiuti, del trattamento dei fanghi nello stesso impianto di depurazione delle acque.

SMALTIMENTO RIFIUTI IN FOGNATURA (art. 107 e art. 182)

In base alle modifiche apportate all'articolo 107, lo smaltimento dei rifiuti, anche triturati in fognatura è concesso solo a seguito di idoneo trattamento e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Al riguardo va evidenziata la contraddizione riportata nel medesimo testo laddove nell'abrogare il comma 6 dell'art 182 viene vietato "lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura".

PARTE QUARTA

– RIFIUTI E BONIFICHE –

LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 185)

- Il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo non risulta più escluso dal campo di applicazione. Tuttavia al riguardo
- Viene specificato che alle acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; ai rifiuti radioattivi; ai materiali esplosivi in disuso; ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; alle carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; ai materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui, (già precedentemente esclusi) non si applicano le norme della parte quarta del decreto in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria.
- Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni dell'art. 183, comma 1, lett. p) (v. sotto) e sono quindi esclusi dal campo di applicazione:
 - le eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate alle strutture di ricovero di animali da affezione prima escluse dal campo di applicazione nella nuova versione;
 - materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;
 - materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,
- I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, precedentemente esclusi dal campo d'applicazione, vengono invece assoggettati alla disciplina della parte quarta del decreto. (Art. 184, comma 5 bis)

Sottoprodotti

Questi ultimi, come accadeva nel regime previgente, rimangono esclusi dal campo di applicazione della Parte IV. La definizione di sottoprodotto di cui alla lett. p) dell'art. 183, comma 1 (precedentemente lett. n)), è stata modificata in senso più rigoroso rispetto al testo precedente:

“p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;*
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;*
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;*
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;*
- 5) abbiano un valore economico di mercato.”*

Le principali differenze rispetto alla precedente definizione sono:

- l'impresa deve conoscere *fin dalla fase della produzione* quale sarà l'impiego (certo, integrale e predeterminato) del sottoprodotto;
- l'impiego del sottoprodotto deve soddisfare requisiti di qualità ambientali atti a garantire che non si generino emissioni o impatti ambientali “*qualitativamente e quantitativamente diversi*” (e non semplicemente “*peggiorativi*”) rispetto a quelli autorizzati per lo specifico impianto di utilizzo del sottoprodotto (e non “*rispetto a quelle delle normali attività produttive*”);

- i sottoprodotti devono avere un valore economico di mercato e non semplicemente essere impiegati o ceduti *“a condizioni economicamente favorevoli”* (pertanto, il mancato costo di smaltimento da parte di chi li produce non può costituire un presupposto per la qualifica come sottoprodotto);
- non è più richiesta la dichiarazione del produttore/detentore controfirmata dall'utilizzatore (unica agevolazione rispetto alla norma precedente);
- viene eliminata la qualificazione per legge come sottoprodotti di sostanze quali le ceneri di pirite e le polveri di ossido di ferro conformi a determinate specifiche.

Da ultimo, sul tema specifico dei sottoprodotti, si ricorda che è stata pubblicata la Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21.2.2007 COM 2007/59) secondo la quale i residui provenienti da un processo di produzione principale, o i materiali che presentano solo difetti superficiali ma la cui composizione è identica a quella del prodotto principale, possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, a condizione però che vengano riutilizzati direttamente nel processo di produzione principale o in altre produzioni che siano parte integrante di tale processo e per le quali il loro utilizzo sia altrettanto certo. I casi indicativi e non esaustivi citati sono quelli delle scorie e polveri da acciaieria, i sottoprodotti del settore alimentare, i gas di desolforazione e, infine, i trucioli e i cascami di legno non trattato.

DEFINIZIONI (art. 183, comma 1)

- scompaiono le definizioni di *“materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale”* (cfr. paragrafo relativo al recupero, lettera d)) e *“gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti”*.
- *smaltimento e recupero* (lett. g) e h)). Il decreto non contiene più la definizione di smaltimento e recupero, ma rimanda agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (per il recupero, si veda lo specifico paragrafo dedicato all'argomento).
- *deposito temporaneo* (lett. m)). Innalzamento a tre mesi (dai due attualmente previsti) del periodo temporale entro il quale è permesso lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi indipendentemente dal quantitativo. Eliminazione del termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità, limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori. Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, verranno fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

RECUPERO

Va anzitutto richiamata l'attenzione, in tema di gerarchia delle forme di gestione, sul fatto che le modifiche introdotte al Testo unico ripristinano la priorità (già prevista nel Decreto Ronchi) del recupero di materia rispetto al recupero di energia, grazie alla nuova formulazione del secondo comma dell'art. 179, in base al quale *“le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”*.

La disciplina in materia di recupero è stata inoltre resa oggetto di diverse modifiche a carattere sia definitorio che procedimentale, che riguardano in particolare:

- a) la definizione di recupero;
- b) la disciplina degli accordi di programma e in particolare la loro inammissibilità quale strumento *“derogatorio”* allo schema generale procedurale relativo al recupero ed alla caratterizzazione delle materie prime secondarie;
- c) la cessazione dello *“status”* di rifiuto, le relative condizioni e, conseguentemente, le modalità di individuazione delle materie prime secondarie;
- d) la soppressione di alcune norme che disciplinavano *“casi particolari”* e derogatori della disciplina generale sul recupero (mps per la siderurgia, rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati, mps fin dall'origine);
- e) la reintegrazione della provincia quale autorità competente in tema di procedura semplificata per il recupero.

a) Definizione di recupero

“Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla IV parte del decreto” (art. 183, comma 1, lett. h)).

Rispetto alla precedente definizione di recupero, che comprendeva *“le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e in particolare, le operazioni di cui all’Allegato C”*, si ritorna alla tipicità ed alla tassatività dell’allegato C di cui alla parte IV del decreto, così come nel D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). Ricordiamo che l’allegato C riproduce l’allegato II B della vigente direttiva quadro sui rifiuti, elenco tuttavia non tassativo, ma esemplificativo delle operazioni di recupero *“come avvengono nella pratica”* (si veda la nota introduttiva all’allegato stesso); la natura dell’elenco comunitario è tale che, oltre alle operazioni ivi previste, potrebbero esistere altre operazioni di recupero (come la cernita e la selezione, che erano espressamente citate nella precedente definizione italiana di recupero). A seguito della modifica, tali operazioni (analogamente a quanto accadeva in vigore del “Decreto Ronchi”) dovranno essere necessariamente ricondotte ad una delle operazioni indicate nel citato allegato C.

Si segnala che dall’allegato C è stata stralciata l’operazione *“R14 – deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente”*.

b) Accordi di programma per il recupero

Il correttivo, nel lasciare immutate (salvo aggiustamenti formali) le misure per ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti (art. 181), elimina il richiamo agli accordi e contratti di programma per favorire il recupero, la cui disciplina è ora interamente demandata all’art. 206.

Tali accordi adesso non costituiscono più uno strumento per derogare alla procedura “ordinaria” prevista (decreto interministeriale) per l’individuazione delle materie prime secondarie e dei relativi metodi di recupero per ottenerle. Nel testo precedente, gli accordi (così come le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del TUA) potevano stabilire le caratteristiche delle mps, combustibili o prodotti ottenuti dal recupero. A seguito dell’intervento correttivo, come unica modalità per l’individuazione tecnica delle MPS e dei relativi metodi di recupero rimane solo il decreto di cui all’art. 181-bis, comma 2 (che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2008). Nell’attesa si applicano le norme tecniche che attualmente disciplinano il recupero in procedura semplificata (v. paragrafo c)).

Un’altra modifica riguarda le autorità firmatarie degli accordi previsti al comma 1 e 2 dell’art. 206. Ulteriore importante novità è che gli accordi di programma non possono più prevedere procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti nel caso specifico di *“programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia prima secondaria”*: tale previsione (ovvero la possibilità che gli accordi stabilissero procedure semplificate) è stata eliminata e sostituita con un’altra, più generale, e di segno esattamente opposto, che stabilisce che *“gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”* (comma 3).

c) Cessazione dello status di rifiuto e modalità di individuazione delle materie prime secondarie.

Il momento della cessazione dello *status* di rifiuto viene individuato dall’art. 181, comma 3, come segue: *“La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero”*. Tale disposizione va letta congiuntamente all’art. 181-bis, rubricato *“Materie, sostanze e prodotti secondari”*. Infatti, anche se la definizione di materia prima secondaria (art. 183, comma 1 lett. q)), rimane apparentemente identica a quella contenuta nel vecchio Codice (*sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’art. 181*) il riferimento ora non è più all’art. 181, ma al 181-bis. Quest’ultimo, al comma 1, individua le condizioni per la cessazione dello “status” giuridico di rifiuto, ovvero che le materie, le sostanze e i prodotti secondari:

- siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, riciclo o recupero;
- siano individuate provenienza, tipologia e caratteristiche dei rifiuti di origine;
- siano individuate le operazioni di riutilizzo, riciclo o recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità e condizioni di esercizio delle stesse;
- siano precisati criteri di qualità ambientale, requisiti merceologici e altre condizioni per l’immissione in commercio, norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo e dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Il decreto di cui all'art. 181-bis, comma 2 (Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della salute e dello sviluppo economico) costituisce, come si è visto, l'unica modalità ammessa per la caratterizzazione delle sostanze, materie e prodotti secondari e per l'individuazione dei connessi metodi di recupero. Non sono consentite alternative come quelle, precedentemente previste, degli accordi di programma o delle autorizzazioni. In particolare, la possibilità di dichiarare mps determinati materiali ottenuti dal recupero, ove conformi ad autorizzazione, costituiva (e costituisce tutt'ora) un problema per la disomogeneità applicativa sul territorio connessa alla presenza, nelle autorizzazioni stesse, di requisiti e prescrizioni diversificate, anche ai fini della stessa caratterizzazione delle mps. Purtroppo, diversamente da quanto richiesto dall'Associazione, non sono state inserite tra le competenze statali l'emanazione di criteri o linee guida per il rilascio delle autorizzazioni, onde evitare che impianti e attività analoghe vengano assoggettate a disciplina, prescrizioni e oneri diversi anche nell'ambito della stessa Regione, con evidenti distorsioni della concorrenza nel mercato.

Il decreto per la disciplina del recupero dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2008. Nel transitorio si applicano le norme tecniche che attualmente disciplinano il recupero in procedura semplificata, ovvero:

- il decreto 5 febbraio 1998 (come modificato dal Dm 5 aprile 2006, n. 186) per il recupero dei rifiuti non pericolosi;
- il decreto 12 giugno 2002, n. 161, per il recupero dei rifiuti pericolosi;
- il decreto 17 novembre 2005, n. 269 per il recupero dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi.

In caso di mancata adozione, entro quest'anno, del nuovo decreto sul recupero, sono previsti i poteri sostitutivi del Consiglio dei Ministri nei successivi 90 giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 dell'art. 181-bis (v. paragrafo e)).

d) Abrogazione di disposizioni che disciplinano “casi particolari” in tema di recupero:

- ***Mps per la siderurgia:*** queste erano prima disciplinate dall'art. 183, comma 1, lett. u), nell'ambito delle definizioni; coerentemente sono stati anche soppressi, nella legge delega (L. 308/04), i commi 25, 26, 27, 28 e 29 dell'art. 1, che a queste si riferivano (e che comunque non rappresentavano criteri di delega, ma disposizioni materiali di immediata applicazione). In base ad una norma transitoria inserita nell'art. 265 (nuovo comma 6 bis), i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dalle norme sui rifiuti possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni. Le domande di autorizzazione o iscrizione devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche al TUA;

- ***Rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi produttivi*** (art. 216, precedenti commi 9 e 10): si precisa che tale disposizione non è mai stata attuata. La lista di questi rifiuti avrebbe dovuto essere individuata nell'ambito di un decreto recante apposite norme tecniche per l'utilizzo di tali rifiuti in impianti autorizzati, in coerenza con le BAT di settore, senza alcun altro obbligo amministrativo per la gestione degli stessi se non quelli relativi al formulario, al registro e al MUD. Il Catasto avrebbe dovuto redigere un elenco dei medesimi impianti per ciascuna provincia;

- ***Materie prime secondarie fin dall'origine:*** è stato soppresso il comma 13 dell'art. 181, che rappresentava un “*tertium genus*” rispetto ai rifiuti e alle mps (estraneo alla normativa comunitaria), in base al quale “*La disciplina sui rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi, o abbia deciso, o abbia l'obbligo di disfarsene*”.

Adesso tali materiali e sostanze rimangono assoggettati ai criteri distintivi generali relativi a “rifiuto-non rifiuto”, e in particolare, nel periodo transitorio (fino all'emanazione del citato decreto sul recupero di cui all'art. 181-bis, comma 2), ai criteri previsti nella circolare Minambiente 28 giugno 1999 n. 3402/V/MIN.

Si tratta della nota circolare interpretativa sulla nozione di rifiuto (c.d. circolare “Ronchi”) il cui scopo era in particolare quello di chiarire il regime applicabile agli ex “mercuriali” (sostanze e prodotti elencati nell'Allegato 1 al Dm 5 settembre 1994) i quali, esclusi dai rifiuti sotto il regime giuridico antecedente, in scadenza del regime transitorio previsto dal Decreto Ronchi erano tenuti a conformarsi alla normativa in materia di rifiuti nella misura in cui rispondevano alla nozione di rifiuto. La circolare affrontava anche il tema delle “mps fin dall'origine”, chiarendo che nemmeno queste sono da considerarsi rifiuti a condizione che siano destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo.

Ricordiamo che, nel caso delle “mps fin dall’origine”, a differenza delle mps ottenute dal recupero, oltre all’assenza di una trasformazione finalizzata al raggiungimento delle caratteristiche previste (che sono quelle, come abbiamo visto, citate all’art. 181-bis comma 1, con l’ovvia esclusione di quelle inerenti attività e rifiuti di provenienza, nonché metodi di recupero), sussiste il presupposto fondamentale che esse non derivino da un processo di consumo o di post-consumo (e quindi che, di fatto, esse non siano *mai* state rifiuti).

e) Ritrasferimento alle province della competenza in materia di procedura semplificata per il recupero

Alle province, secondo la modifica introdotta all’art. 197, comma 1, competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. Esse tornano quindi ad essere l’autorità di riferimento anche in relazione alla procedura semplificata per il recupero, così come in vigore del Decreto Ronchi. Le modifiche apportate agli artt. 214 e 216 restituiscono alla provincia tale competenza, che il D.Lgs. 152/06 aveva attribuito alla sezione regionale dell’Albo. Le comunicazioni già effettuate, alla data di entrata in vigore del decreto, alle sezioni regionali dell’Albo saranno trasmesse dalle sezioni medesime alla provincia territorialmente competente (nuovo comma 15 dell’art. 216).

f) Modifica allegato tecnico sul recupero di materia (all. 1 Dm 5 febbraio 1998)

Il decreto correttivo è intervenuto direttamente sull’allegato 1, sub-allegato 1, del DM 5 febbraio 1998 (come modificato dal DM 181/06) introducendo, anche a seguito delle numerose segnalazioni prevenute allo stesso Ministero da parte dell’Associazione e delle rappresentanze degli operatori della filiera della carta, un limite relativo alla formaldeide e al fenolo nelle mps ottenute dal recupero dei rifiuti in carta e cartone di cui alle voci 1.1 e 1.2. Il limite è stato fissato nella misura dello 0,1% in peso per entrambe le sostanze, laddove in precedenza se ne prevedeva l’assenza totale.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

a) Modifiche alla definizione di raccolta differenziata

La nuova lett. f) dell’art. 183, comma 1, recita: “raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”.

L’analogia lett. f) del D.Lgs. 152/06 definiva la raccolta differenziata come “la raccolta idonea, secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero (comma 1, lett. f)).

Le differenze tra le due definizioni riguardano i seguenti aspetti:

- a) scomparire il richiamo ai criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, che comunque, in base all’art. 198, comma 2, devono orientare l’azione pubblica in via generale nell’ambito della disciplina inerente la gestione dei rifiuti urbani;
- b) la destinazione a “riutilizzo, riciclo e recupero di materia” diviene vincolante: la raccolta differenziata non potrà dunque essere destinata a recupero energetico;
- c) la frazione organica umida separata dopo la raccolta, al momento del trattamento, viene espressamente esclusa dal computo della raccolta differenziata e dei relativi obiettivi (che rimangono invariati), in quanto viene tra l’altro abrogato il comma 2 dell’art. 205; compare l’obbligo della raccolta separata della frazione umida tramite contenitori riutilizzabili o sacchetti biodegradabili certificati;
- d) la frazione multimateriale (intesa come raccolta congiunta di diversi materiali: es. vetro-alluminio-plastica) sembrerebbe esclusa dal concetto di raccolta differenziata, in quanto non “frazione merceologicamente omogenea”; tale interpretazione, se confermata, porterà inevitabili ripercussioni sulla gestione della raccolta nell’ambito dei Comuni (anche e soprattutto di grandi dimensioni) dove il multimateriale rappresenta spesso l’unico sistema di raccolta differenziata, in considerazione dei vantaggi che tale raccolta può offrire in relazione alle esigenze locali o del tessuto urbano.

b) Nuova definizione di “centro di raccolta”

“Centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”. Trattasi di disposizione non immediatamente applicabile in quanto “La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

La definizione, che si applica ai centri di raccolta sia pubblici che privati, assume specifica rilevanza in relazione all’operatività dei centri di raccolta comunali, o “eco-piazzole”.

Infatti, in base alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, si configura a legge vigente l’ipotesi di stoccaggio di rifiuti, che in quanto tale richiede l’autorizzazione (ordinaria o semplificata) all’esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché la valutazione di impatto ambientale, nei casi contemplati dalla normativa. La maggior parte delle “eco-piazzole” comunali non dispone di tale autorizzazione e peraltro, a livello regionale, non sono uniformi le norme che ne disciplinano il rilascio stesso.

L’applicazione indistinta alle piazzole della disciplina prevista agli artt. 208, 210, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 può comportare considerevoli costi di gestione delle stesse, anche con riferimento alla eventuale prestazione di garanzie finanziarie, e una vistosa dilatazione dei tempi di realizzazione necessari all’applicazione di discipline settoriali.

Il problema si fa particolarmente sensibile per quanto riguarda l’attuazione della normativa Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinati dal D.Lgs. 151/05), in fase di avvio operativo. Questa richiede nuove modalità di conduzione delle piazzole, anche da un punto di vista tecnico-strutturale (tra cui la suddivisione dei rifiuti in 5 raggruppamenti), e quindi l’adeguamento delle piazzole esistenti, oltre alla realizzazione di nuove piazzole. Pertanto, la rapida attuazione del decreto di disciplina (semplificata) dei centri di raccolta, così come l’emanazione (entro il 28 febbraio) del decreto di disciplina (altrettanto semplificata) per la gestione dei Raee da parte del sistema distributivo, previsto nel decreto-legge “Milleproroghe” (art. 30 decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 31 dicembre 2007) appaiono al momento le due condizioni assolutamente indispensabili per rendere possibile l’avvio effettivo del sistema Raee. Peraltro, nel corso del dibattito alla Camera finalizzato alla conversione di quest’ultimo provvedimento (decreto-legge “Milleproroghe”) è stato approvato un emendamento, in base al quale con lo stesso decreto previsto al citato art. 30 - con cui si dovrebbero introdurre semplificazioni per la gestione dei Raee (sia domestici che professionali) da parte dei distributori - dovrebbero anche essere stabilite modalità semplificate per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta.

RIFIUTI SPECIALI (Art. 184, comma 3)

- Vengono ricompresi tra i rifiuti speciali anche i rifiuti non pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186.
- Viene soppresso il riferimento ai rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

TERRE E ROCCE (Art. 186)

Il nuovo disposto riscrive l’art.186 e dispone che le terre e rocce da scavo, anche da gallerie, non sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti, in quanto sottoprodotti (v. sopra), purché, ai fini del loro impiego per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, siano rispettate le condizioni riportate (impiego diretto, certezza d’utilizzo, nessun trattamento preliminare, garanzia di tutela per l’ambiente e non siano contaminati).

A seconda della modalità di produzione delle terre e rocce da scavo, vengono quindi individuate le modalità di verifica dei sopra richiamati requisiti, tali per cui:

- se il materiale origina dalla realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA, servirà apposito progetto approvato dall’Autorità competente del procedimento;
- se il materiale origina dalla realizzazione di opere soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, servirà dichiarazioni di inizio attività (DIA) o nella procedura, se dovuta, per il permesso a costruire;

- se il materiale origina nel corso di lavori pubblici, servirà idoneo allegato al progetto dell'opera sottoscritto dal progettista.

Qualora le terre e rocce da scavo non siano utilizzate nel rispetto delle disposizioni riportate dell'articolo, rientrano nella classificazione di rifiuti e quindi sottoposte alla normativa in materia.

Per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della decreto di revisione, gli interessati possono, entro 90 giorni fare una comunicazione alle autorità competenti in cui viene esplicitato il rispetto dei requisiti prescritti; l'Autorità competente, nei 60 giorni successivi, può disporre indicazioni o prescrizioni senza ripetere la procedura VIA o AIA o permesso a costruire o DIA.

Eliminato il richiamo ad eventuali successivi decreti attuativi.

MUD (Art. 189, commi 3 e 3bis)

Rimane sostanzialmente invariato l'impianto costruito dal D.Lgs. n. 22/97 che prevede l'obbligo di comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, alle Camere di commercio le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte. Le modifiche intervenute riguardano i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.

Rispetto alla previgente disciplina, dove si faceva riferimento a "chiunque" svolgesse operazioni di recupero e smaltimento viene specificato che l'obbligo di compilazione del MUD è a carico "di imprese ed enti" che svolgono tali operazioni.

Viene reintrodotta l'obbligo di compilazione del MUD per le imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) (rispettivamente rifiuti da attività industriali, artigianali e rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).

Viene ampliato l'ambito delle esclusioni dall'obbligo di compilazione del MUD. Agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile con volume d'affari annuo non superiore a ottomila euro si aggiungono le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, mentre le imprese ed enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti sono esentate dall'obbligo di comunicazione per i soli rifiuti non pericolosi.

L'esclusione dall'obbligo di compilazione del MUD per le imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, sembra ricondurre nel novero dei soggetti obbligati, in quanto non esplicitamente esclusi, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, precedentemente ritenuti non soggetti a tale obbligo anche a seguito di chiarimenti del Ministero dell'Ambiente con Nota del 28 aprile 2006.

Viene infine stabilito che con decreto del Ministero dell'Ambiente dovrà essere istituito un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD. I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione dovranno obbligatoriamente installare e utilizzare le apparecchiature elettroniche.

REGISTRI CARICO E SCARICO

Viene ripristinato l'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, già previsto dal D.Lgs. n. 22/97 e poi soppresso dal D.Lgs. n. 152/06 che aveva uniformato la disciplina dei suddetti registri alla normativa dei registri IVA che non prevedeva la citata vidimazione. **Mediante l'aggiunta di una specifica previsione legislativa all'art. 190 comma 6**, l'obbligo di vidimazione è, quindi, stato reinserito ma esso deve essere effettuato, non più presso gli uffici del registro bensì presso le Camere di Commercio territorialmente competenti. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che, dal momento che non è stato previsto dal legislatore alcun periodo transitorio, tale nuova norma è immediatamente applicabile, fin dall'entrata in vigore del decreto di modifica e che, pertanto, è verosimile pensare che il nuovo obbligo creerà inevitabilmente difficoltà per le Camere di Commercio, chiamate a vidimare e numerare in pochi giorni i registri di tutte le imprese italiane. Al riguardo, anche per uniformità con il sistema associativo confindustriale che, come Assoambiente, sta fornendo indicazioni ai propri associati sui molteplici aspetti di difficile applicazione della

norma, suggeriamo a coloro che hanno in uso registri non vidimati di provvedere ad effettuare la vidimazione presso gli uffici della competente camera di commercio.

Si segnala che Unioncamere, in una nota diramata il 29 gennaio scorso alle Sezioni delle Camere di Commercio, sostiene che “i registri già attivi (...) in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati dall’entrata in vigore del correttivo e le imprese dovranno adottarne uno nuovo” [che dovrà essere vidimato dalla competente Camera di Commercio, NdR].

A coloro che invece hanno in uso registri già vidimati dall’Ufficio del registro o dall’Agenzia delle entrate, pur essendo verosimile che presto o tardi verrà riconosciuta l’equipollenza di tale vidimazione con quella della Camera di commercio ora introdotta, in assenza di qualunque indicazione in merito nel testo del “**correttivo ambientale**”, li invitiamo a prendere contatti con le amministrazioni provinciali per verificare la posizione delle stesse in merito a tale aspetto.

Il legislatore **aggiunge un comma 6-bis** che specifica che per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, l’obbligo di tenuta di registri si intende adempiuto anche qualora vengano utilizzati i registri IVA acquisti sulla base delle modalità previste dal DPR n. 633/72 e succ. modif. e integraz.. Si fa presente che il riferimento è all’attività di **gestione** e quindi si ritiene che tale semplificazione NON sia valida per il produttore del rifiuto costituito da rottami ferrosi che dovrà quindi provvedere ad effettuare la registrazione nel registro di cui all’art. 190.

Richiamiamo l’attenzione sul fatto che, considerato che la prima parte dell’art. 190, comma 1 (REGISTRI) rinvia all’art. 189, comma 3 (MUD), per individuare quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, si sarebbe portati a ritenere che anche le esclusioni presenti nel comma 3 dell’art. 189 (esclusioni dal MUD) valgano come esclusioni dall’obbligo di tenuta dei registri.

Tale considerazione se è valida per alcuni specifici casi (imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro; imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8) non trova riscontro per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti. Ciò in quanto la previsione contenuta nella seconda parte del comma 1 dell’art. 190 e, quindi, nell’articolo specifico dei registri di carico e scarico, non fa riferimento né genericamente all’art. 189, comma 3, né al limite dei dieci dipendenti e, pertanto, supera l’esclusione prevista dallo stesso art. 189, comma 3, determinando che per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti non vi è alcuna esclusione.

FORMULARIO DI TRASPORTO

Con la **modifica del comma 8 dell’art. 193**, viene prevista la soppressione della scheda di accompagnamento di cui al D.Lgs. n. 99/92, relativo all’utilizzazione dei fanghi da depurazione in agricoltura che è sostituita dal formulario di identificazione. In particolare il legislatore ha previsto che le informazioni specifiche di cui all’III-A del D.Lgs. n. 99/92 che non sono previste nel documento del formulario debbano essere inserite nello spazio relativo alle annotazioni presente nel formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/06.

Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 relative al formulario di trasporto.

COMPETENZE DELLO STATO

E’ stata prevista, **mediante l’inserimento all’art. 195, comma 2 della lettera “s-bis”** la facoltà per lo Stato di prevedere, con specifico DM entro tre mesi dall’entrata in vigore delle presenti modifiche, semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi, anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal presente decreto correttivo ma comunque nel rispetto delle norme comunitarie. In particolare le semplificazioni possono riguardare la raccolta ed il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati a recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali ai produttori o ai distributori o a coloro che svolgono attività di installazione manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati a specifiche operazioni di recupero (R2, R3, R4, R5, R6 e R9 di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 152/06).

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI (Art. 206-bis)

Viene ricostituito l'Osservatorio nazionale sui rifiuti al posto dell' "Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti" soppressa dal primo correttivo, e ne vengono disciplinati i compiti e il funzionamento.

L'Osservatorio è composto di nove membri scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato.

I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Tre di essi, tra cui il Presidente, sono designati dal Ministero dell'Ambiente, due, tra cui il Vice Presidente, dal ministero dello Sviluppo economico, uno dal ministro della Salute, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze ed infine uno dalla Conferenza Stato-Regioni.

AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

a) Autorizzazioni

All'art. 208, relativo all'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, è stata prevista la possibilità di modifica delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima del termine di scadenza seppur dopo almeno 5 anni dal rilascio nel caso di particolari criticità ambientali e tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili (**art. 208, comma 12**).

Il legislatore ha inoltre previsto, sia nell'ambito di tale articolo (**art. 208 comma 13**) che in quello (**art. 210 comma 4**) che disciplina il rinnovo delle autorizzazioni ("Autorizzazioni in ipotesi particolari") che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione l'autorità competente proceda, in funzione della gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente".

Sempre in entrambi gli articoli **artt. 208 e 210, rispettivamente ai commi 17 e 5** è stata soppressa la previsione, inserita dal D.Lgs. n. 152/06, dell'affidamento da parte del produttore dell'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione ad altro soggetto autorizzato.

b) Albo Gestori Ambientali

Relativamente al quadro disciplinare sull'Albo Gestori Ambientali le principali modifiche riguardano:

- la modifica della composizione delle Sezioni regionali: con **l'abrogazione delle lettere e) ed f) del comma 3 dell'art. 212** è stata soppressa la presenza, introdotta dal D.Lgs. n. 152/06, di due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e di quelle sindacali e viene, pertanto, ripristinata la situazione vigente con il Decreto Ronchi;
- la previsione dell'iscrizione all'Albo anche per chi svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi da se stesso prodotti, essendo state **soppresse, al comma 5 dell'art. 212, le parole "prodotti da terzi"**;
- la limitazione, per i Consorzi di cui ai successivi artt. 221 comma 3 lett. a) e c), 223, 224, 228, 233, 235 e 236 del D.Lgs. n. 152/06, dell'esonero dell'iscrizione all'Albo alla sola attività di commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti di imballaggio, prima, con il D.Lgs. n. 152/06 riguardante tutte le attività di iscrizione (**modifica al comma 5 dell'art. 212**);
- una differente disciplina di "iscrizione semplificata" all'Albo per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto nei limiti di 30 kg o litri giorno dei propri rifiuti pericolosi a condizioni che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui i rifiuti sono prodotti (il D.Lgs. n. 152/06 faceva riferimento ad "attività ordinaria e regolare"). In particolare, con la **modifica del comma 8 dell'art. 212**, tale correttivo, specifica più approfonditamente i contenuti della comunicazione da inviare alla Sezione dell'Albo territorialmente competente prevedendo che tali imprese:

- a) restano, come già previsto dal D.Lgs. n. 152/06, non tenute alla presentazione delle garanzie fideiussorie;
- b) vengono iscritte, sulla base della comunicazione presentata alla Sezione territorialmente competente, in una apposita Sezione dell'Albo che rilascia il provvedimento entro i 30 giorni successivi;
- c) attestino nella comunicazione sotto la propria responsabilità una serie di informazioni relative all'attività svolta quali ad esempio la sede dell'impresa, l'attività da cui sono prodotti i rifiuti e le loro caratteristiche e natura, l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto etc., il versamento del diritto annuale, che in fase di prima applicazione è stato determinato nella somma di 50 euro (come già previsto dal D.Lgs. n. 152/06). Viene inoltre previsto, dalla riscrittura del comma 8, che l'impresa è obbligata a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione e che tutte le iscrizioni delle imprese già effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni correttive, restano valide ed efficaci;
- la soppressione, mediante **l'abrogazione dei commi 12, 22, 24 e 25**, di specifiche sezioni dell'Albo introdotte dal D.Lgs. n. 152/06 quali:
 - quella in cui dovevano iscriversi le imprese europee ed extra europee che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi in quanto essendo divenuti questi ultimi rifiuti a tutti gli effetti, si applica per gli stessi la disciplina prevista dal trasporto transfrontaliero di rifiuti a meno che gli stessi non vengano considerati MPS sul territorio nazionale ai sensi della normativa vigente (comma 12);
 - quella in cui dovevano iscriversi i soggetti firmatari di accordi di programma (comma 22);
 - quella in cui dovevano iscriversi le imprese che effettuano attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (comma 24);
 - quella in cui dovevano iscriversi le imprese che effettuano recupero in procedura semplificata essendo stata, la competenza sulle comunicazioni di tali imprese, ricondotta dal presente decreto correttivo in capo alle Province come precedentemente previsto dal D.Lgs. n. 22/97 e modificato dal D.Lgs. n. 152/06 (comma 25);
- il reinserimento (cassato dal D.Lgs. n. 152/06 e ripristinato, appunto, dal presente decreto correttivo con **l'aggiunta al comma 5 dell'art. 212 di un successivo periodo**), della previsione legislativa, già presente nel Decreto Ronchi, che consente una sorta di iscrizione "semplificata" alle aziende speciali ed alle aziende di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Il correttivo prevede infatti che per tali aziende l'iscrizione è effettuata a mezzo di apposita comunicazione del comune o del Consorzio di comuni alla sezione competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni;
- la previsione, **mediante la riscrittura dell'art. 14**, che in attesa dei decreti attuativi sull'Albo continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari già in vigore la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti;
- **la soppressione, al comma 18 dell'art. 212**, della procedura semplificata, e quindi il ripristino del "dettato normativo" vigente con il D.Lgs. n. 22/97, per le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento n. 259/93;
- il trasferimento in capo alle Province (come già disciplinato dal D.Lgs. n. 22/97) della competenza a ricevere ed iscrivere in un apposito registro le comunicazioni d'inizio attività per le imprese che intendono svolgere attività di recupero in procedura semplificata;

ASSIMILAZIONE

La determinazione del campo di applicazione della c.d. "privativa" comunale, per la mancata emanazione del decreto sull'assimilazione previsto dall'art. 18, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 22/97, e successivamente dall'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/06, è stata fino ad oggi lasciata all'ampia discrezionalità dei Comuni, i quali, con proprie delibere o regolamenti, nell'ambito dei criteri qualitativi e "tecnologici" stabiliti al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (disposizione transitoria ancora vigente) hanno disciplinato la materia (e conseguentemente la portata applicativa della tassa o tariffa) in maniera assolutamente disomogenea sul territorio.

Il Testo unico ambientale, in prima battuta, aveva limitato la possibilità di assimilazione alle superfici sotto una determinata soglia dimensionale (in relazione alla densità abitativa del Comune); ma le modifiche

introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 successivamente avevano soppresso tale criterio, riportando la situazione allo stato di incertezza e confusione preesistente.

Con l'intervento correttivo, cambiano nuovamente i criteri di assimilazione previsti all'art. 195, comma 2, lett. e). In sintesi:

- i rifiuti da attività produttive vengono **esclusi** totalmente dalla possibilità di assimilazione, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- si ritorna a un **criterio dimensionale** per le attività commerciali; per queste è prevista la non assimilabilità per le superfici di vendita superiori a 450 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e a 750 mq nei comuni oltre i 10.000 abitanti;
- ai rifiuti assimilati, entro un anno, il comune applicherà esclusivamente una **tariffazione** per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che dovrà includere, ferma restando la copertura integrale dei costi del servizio, una parte fissa, una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale. La tariffazione è determinata tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, nonché delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani;
- la predetta tariffazione non si applica (nel senso che sono esclusi dal pagamento) agli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati;
- fermo restando quanto sopra, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del correttivo verranno definiti con decreto (Ambiente e Sviluppo economico) i **criteri per l'assimilabilità**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Il tema della concorrenza pubblico/privato nei servizi di interesse economico generale continua ad essere all'attenzione del legislatore e del Governo, che lo "aggredisce" sotto diversi profili: il decreto correttivo qui esaminato, specifico per il settore ambiente, lo affronta, come visto sopra, con riferimento al tema della assimilazione (cioè sul piano dei confini del servizio pubblico rispetto al libero mercato) e sotto l'aspetto della c.d. concorrenza *per* il mercato. Nelle sue prime stesure il decreto correttivo era chiaramente orientato a reintrodurre *l'in house procurement*, cioè l'affidamento diretto, attraverso richiami alla normativa generale sui servizi pubblici di cui all'art. 113 del TUEL; il testo attuale si limita a un mero ritocco, apparentemente solo formale, della norma di cui all'articolo 202, comma 1, del d.lgs 152/2006, prevedendo dopo le parole "disposizioni comunitarie," l'aggiunta delle seguenti: "secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali".
- Non venendo più soppressa (come invece era previsto nelle citate prime stesure) la parola "gara", la portata dell'innovazione sembra limitata e comunque non appare come una modifica con contenuti lesivi dei principi della concorrenza, in linea con le forti e critiche indicazioni che aveva dato sul punto il Consiglio di Stato nel suo Parere (riferito alle prime stesure del decreto correttivo in parola)
- Ad avviso di chi scrive, peraltro, la norma invece –anche per attribuire un significato alla modifica - ha una notevole valenza in quanto coerente con una lettura – già sostenuta in precedenza -del decreto 152 alla luce del quale resta possibile la costituzione di società miste con scelta ad evidenza pubblica del partner privato per la gestione imprenditoriale del servizio integrato. Sulla complessa tematica delle società miste e della loro posizione nel quadro dell'ordinamento vigente non si può al momento che attendere il Parere del Consiglio di Stato, la cui Adunanza plenaria è stata chiamata a esprimersi sui principali nodi problematici dell'istituto dalla V sezione dello stesso Consiglio (Cons. St., sez. V, 3 luglio 2007 n. 5587).

CDR E CDR-Q

Per quanto riguarda il combustibile da rifiuti, lo schema riclassifica nuovamente il CDR-Q inserendolo tra i rifiuti speciali e abroga l'articolo relativo all'esercizio degli impianti che lo utilizzano, ignorando non solo i contenuti della Legge delega, ma anche quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Industria del 2 maggio 2006.

Inoltre mentre si può intuire, alla luce della Finanziaria 2008, la motivazione dell'abrogazione del 6 dell'art. 229, rimane immotivata l'abrogazione del comma 5 dello stesso articolo che riconosce al CDR-Q la classificazione quale fonte rinnovabile per la quota biodegradabile dei rifiuti in esso contenuti.

SISTEMI PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

In linea generale, il Decreto correttivo riconferma l'organizzazione dei sistemi vigenti per la gestione di particolari tipologie di rifiuti, continuando a privilegiare la forma consortile e restituendole la natura di obbligatorietà, salvo che nel caso dei Consorzi di filiera imballaggi (si veda lo specifico paragrafo successivo). Viene, in ogni caso, eliminata la possibilità di costituire "consorzi alternativi" per una stessa tipologia di rifiuto, di livello nazionale, che invece era stata introdotta dal D.Lgs. 152/06 in omaggio ad un criterio di "pluralità" degli organismi di gestione e di "libertà di scelta" del produttore.

Un principio importante, comune a tutti i consorzi, è che negli organi direttivi degli stessi deve essere assicurato, così come richiesto da UNIRE, il bilanciamento delle rappresentanze dei riciclatori e recuperatori rispetto quelle dei produttori (in particolare di materie prime vergini, in alcuni casi potenzialmente concorrenziali a quelle ottenute dai rifiuti), in modo da orientare le politiche di tali organismi in senso realmente favorevole al recupero ed al riciclaggio.

L'Osservatorio nazionale sui rifiuti viene reintegrato nelle sue funzioni di vigilanza e controllo del sistema, nonché di accreditamento degli organismi, trasferite dal cit. D.Lgs. 152 all'Autorità di cui all'art. 207.

Di seguito sono riportate alcune sintetiche note inerenti le modifiche al titolo II (imballaggi), considerato l'interesse che l'argomento riveste per le imprese associate, mentre si rimanda alla lettura dell'articolato per quanto riguarda la disciplina specifica dei Consorzi per la gestione degli oli vegetali (CONOE – art. 233), polietilene (POLIECO – art. 234), batterie (COBAT – art. 235) e oli usati (COOU – art. 236).

Imballaggi

Le principali novità di interesse delle imprese del settore riguardano:

a) CONAI

In generale il CONAI vede rafforzato il suo ruolo; infatti esso:

- oltre a garantire il coordinamento tra amministrazioni pubbliche, Consorzi e altri operatori economici, dispone di nuovi poteri di "indirizzo" nei confronti dei Consorzi di filiera (art. 224, comma 3, lett. f));
- acquisisce ed elabora i dati relativi agli imballaggi, non solo dai Consorzi e altri enti pubblici o privati, ma anche da parte degli operatori economici c.d. "indipendenti" (art. 224, comma 3, nuova lett. n)). Pertanto assume poteri più incisivi anche al fine del controllo e del monitoraggio del sistema e dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi.

b) Consorzi di filiera

- Innanzitutto viene eliminata la possibilità che si costituiscano uno "o più" Consorzi per ciascun materiale di imballaggio. Quindi, fatta salva per i produttori la possibilità di ricorrere a un sistema autonomo o cauzionale, i Consorzi nazionali, come nel "Ronchi", per legge possono essere solo uno per ciascuna filiera di imballaggio (art. 223, comma 1);
- fermo restando che ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, nei CdA dei Consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio (art. 223, comma 2);
- entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi adeguano il proprio statuto allo schema-tipo approvato con decreto che verrà pubblicato in Gazzetta. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto (art. 223, comma 2);

- ai Consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai (precedentemente la riduzione era pari all'incentivo che andava ai Consorzi "virtuosi" - cfr. art. 224, comma 3, lett. e)).

c) Accordo ANCI-CONAI

- Sono a carico dei produttori ed utilizzatori non più "gli oneri aggiuntivi" bensì "il corrispettivo per i maggiori oneri" della raccolta differenziata" (cfr. art. 221, comma 10, lett. b) e art. 224, comma 3, lett. h));
- in caso di mancata stipula dell'Accordo ANCI-CONAI entro 90 giorni dall'entrata in vigore del correttivo, il Ministro dell'ambiente invita le parti a trovare un'intesa entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, fissa il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata da assegnare ai Comuni - e non anche le condizioni e modalità per il ritiro da parte dei produttori (art. 224, comma 12).

d) Osservatorio sui rifiuti

Come detto, l'ONR viene reintegrato nelle sue funzioni, che il D.Lgs. 152/06 aveva trasferite all'Autorità di cui all'art. 207, ora soppressa. In particolare, l'ONR riceve da ciascun Consorzio di filiera il PSP e la relazione sull'esercizio precedente, nonché il programma pluriennale (art. 223, comma 4, 5 e 6) e riconosce i sistemi autonomi dandone comunicazione al CONAI ai fini dell'eventuale recesso (art. 221, comma 5).

e) Recupero energetico

Viene soppresso il comma 3 dell'art. 220, che aveva introdotto (con riferimento agli imballaggi) un criterio di flessibilità nella classica gerarchia delle forme di gestione dei rifiuti, prevedendo che il recupero energetico andasse incoraggiato ove preferibile al riciclaggio per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, purché non si determinasse uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.

RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE (Art. 230, comma 1bis)

Previsione che i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture autostradali siano raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura che provvede alla consegna al gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani.

BONIFICHE

Per quanto riguarda il settore bonifiche, il nuovo provvedimento è intervenuto su alcuni aspetti che riguardano in particolare:

- l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica: viene ridefinito il punto di conformità delle acque sotterranee (*"il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali..."*). Pertanto il punto di conformità deve essere fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR (concentrazione soglia di rischio), per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alla CSC (concentrazione soglia di contaminazione) di cui all'Allegato 5 della parte quarta del D.Lgs 152/06. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o valicati dall'Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle.
- criteri di accettabilità del rischio cancerogeno:
 - 1×10^{-6} come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena
 - 1×10^{-5} come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene
 - per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo < 1)

- introdotto un regime transitorio in attesa di un successivo decreto attuativo, che dovrà consentire la riformulazione organica e dettagliata dell'allegato *"I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del MATTM, di concerto con il MSE e il Ministero della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato I alla parte quarta del presente decreto"*
- introdotto il nuovo comma in cui si rimanda ad uno o più decreti l'individuazione dei siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti il 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica (DM 468/01 e successive modifiche), nonché il termine, compreso tra i 90 e 360 giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi. Previste due conferenze di servizi, relative a:
 - intervento di bonifica, indetta dal MATTM
 - intervento di reindustrializzazione, indetta dal MSE

Qualora il progetto preliminare dimostri che i limiti non possono essere raggiunti, i valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale. Gli Accordi di Programma tra le amministrazioni, i Ministeri e i soggetti interessati assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione degli adempimenti sopra richiamati. Qualora il responsabile non partecipi all'accordo di programma o il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di programma, gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato l'inquinamento.

- eliminata la precedente modifica del comma 4 dell'art. 265, per cui è consentita l'applicazione della valutazione del rischio sito-specifica alle attività di bonifica già avviate ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97) e che, nei testi precedenti, ne venivano escluse.

Roma, 29 gennaio 2008

Allegato: p61559-Allegato